



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA n. 57 del 11/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CAPOLUOGO

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio alle ore 08:30 nella sede del Comune di Reggello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza di Piero Giunti nella sua qualità di SINDACO e con l'intervento degli assessori che dall'appello risultano essere i seguenti:

GIUNTI PIERO	SINDACO	Presente
BARTOLOZZI JO	VICE SINDACO	Presente
BARTOLINI ADELE	ASSESSORE	Presente
BATIGNANI TOMMASO	ASSESSORE	Presente
COSI ANDREA	ASSESSORE	Presente
DEL SALA PRISCILLA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Dott. Ferdinando Ferrini, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare e il miglioramento della vivibilità del centro di Reggello;
- tra i vari interventi l'attivazione di una Z.T.L. può produrre ulteriori benevoli effetti sulla circolazione che derivano dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in tranquillità;
- in questa logica si è reso necessario assumere le modalità di regolamentazione al traffico tali da scoraggiare l'utilizzo della rete urbana come itinerario alternativo alla viabilità principale;
- i dispositivi di Z.T.L. rappresentano oggi, grazie alla possibilità di affiancarli a sistemi telematici di controllo, uno strumento di notevole efficacia;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 7 del Codice della Strada (Regolamentazione della Circolazione nei Centri Abitati) e nello specifico il comma 9 di tale articolo, laddove prevede che "... *i Comuni con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.*";

VISTO il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell'Art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica, dalla Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

1. di istituire nel centro abitato di Reggello la Z.T.L., Zona a traffico limitato come definito in premessa narrativa;
2. di approvare l'allegato A) costituente la delimitazione dell'area disciplinata a Z.T.L.;
3. di approvare l'allegato B) costituente il disciplinare della Z.T.L. composta da n. 14 articoli;
4. di specificare che l'area Z.T.L. è delimitata come da allegato A) con ingresso ed uscita così specificati:
 - Ingresso e uscita: Via P. Carnesecchi
 - Uscita: Via del Casentino
5. di precisare che la Z.T.L. sarà attiva nel periodo dal 01.06 al 15.09 sia nei giorni feriali che festivi nella fascia oraria 19.30-05.00 del giorno successivo mentre nel periodo dal 16.09 al 31.05 esclusivamente nei giorni venerdì, sabato e domenica nella fascia oraria 19.30-05.00 del giorno successivo e che le vie, strade e piazze interessate sono:

- Via P. Carnesecchi, P.zza Potente, P.zza Giuseppe Garibaldi, Via della Torre, Via dei Molini, Via del Casentino.
6. di trasmettere il presente atto alla Comandante del Comando di Polizia Municipale conferendogli specifico mandato per attuare quanto previsto secondo le linee di indirizzo qui esposte e di predisporre il crono programma degli interventi;
 7. di confermare gli atti in relazione alla sosta e dei parcheggi a pagamento normati tramite delibera di Giunta n. 370 del 19/12/2002;
 8. di demandare al Sindaco ed ai Dirigenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, la redazione degli atti successivi necessari per dare seguito ed integrale attuazione alla presente deliberazione;
 9. di prevedere l'installazione dei varchi elettronici all'ingresso della Z.T.L.;
 10. di attivare tutti i canali informativi verso i cittadini ed i residenti e categorie interessate o coinvolte dalle limitazioni;
 11. di comunicare il presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA


di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

--- 0 ---

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Piero Giunti

IL SEGRETARIO GENERALE
Ferdinando Ferrini



Comune di Reggello

Cartografia di inquadramento generale per la
realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla
ZTL

Legenda

-  Varco ZTL
-  Cartello preavviso
-  Zona Traffico Limitato
-  Direzione di marcia

ID	Varco	Tipologia
1	Via P. Carnesecchi	Entrata/Uscita
2	Via del Casertino	Uscita

Scala 1 : 1000

Art. 1 - Finalità e definizioni

- a) Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato definita da ora in avanti ZTL delimitata come nell'Allegato A) della Delibera di Giunta n. XXX del XXX;
- b) In tutta la ZTL, nelle ore durante le quali è autorizzato il transito, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli;
- c) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine o assegnati alle Ditte o Enti presso cui dipendono o dei quali sono titolari o soci.
- d) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la classificazione "promiscuo" si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati precedentemente al 01.01.1999. I veicoli immatricolati dopo tale data, sebbene classificati nella categoria M1 "trasporto persone" possono essere utilizzati per il trasporto di cose nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 164 del D. Lgs. N. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo codice della strada", definito da ora in avanti C.d.S..

Art. 2 – Transito e sosta nella Z.T.L.

- a) L'accesso e l'uscita della ZTL sono presidiati da un sistema automatico di rilevazione elettronica dei veicoli muniti di targa di identificazione.
- b) La ZTL è in vigore sia nei giorni feriali che festivi nel periodo 01.06-15.09 dalle ore 19.30 alle ore 05.00 del giorno successivo e nel periodo 16.09-30.05 esclusivamente nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.30 alle ore 05.00 del giorno successivo. In tale arco temporale il transito e la sosta, sono consentiti solo agli autorizzati.
- c) I varchi di ingresso e uscita nella ZTL sono controllati elettronicamente da telecamere e sono i seguenti:
 - 1. Via P. Carnesecchi (ingresso/uscita)
 - 2. Via del Casentino (uscita)

Art. 3 – Residenti nella Z.T.L.

- a) Ad ogni residente nella ZTL sprovvisto di garage o area privata atta allo stazionamento di veicoli, avente la disponibilità del veicolo, è concesso il permesso di transitare e di sostare nella ZTL;
- b) Ad ogni residente che abbia la disponibilità di un garage o di un'area privata adeguata per lo stazionamento di veicoli è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta;
- c) Non è consentita la sosta dei veicoli autorizzati al di fuori di detta area. In caso il nucleo familiare possieda più autoveicoli, il permesso è rilasciabile per tutti i veicoli di cui dispone o, se preferisce e in alternativa, per quelli eccedenti la capienza dell'area a disposizione verrà rilasciato un permesso come previsto al punto a) del presente articolo.

Art. 4 – Garage ed aree interne atte allo stazionamenti dei veicoli

- a) A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di uno o più parcheggi all'interno di strutture pubbliche o private ubicate nella ZTL è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta. Per ogni garage o area atta alla sosta saranno concessi permessi in numero pari al quoziente fra la superficie disponibile alla sosta e la cifra forfettaria di 12 metri quadri, spazio che si reputa occupato in media da un autoveicolo, arrotondato all'intero inferiore.

- b) Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario ed a pagamento è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta.
- c) Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture adibite alla sosta nei casi di cui al precedente punto a), mentre nei casi di cui al punto b) è il proprietario/gestore.

Art. 5 – Carico/scarico merci

- a) Ai veicoli destinati al trasporto cose e promiscui di proprietà delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio sono concessi permessi di transito e sosta nella ZTL;
- b) Ai commercianti titolari di esercizio con punto vendita all'interno della ZTL è consentito l'accesso con il veicolo autorizzato, per le operazioni di carico/scarico negli orari previsti dall'Art. 2 punto b);

Art. 6 – Agenti e rappresentanti di commercio

- a) Agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che trasportino merce di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo può essere concesso un permesso di transito e sosta nei medesimi orari e modalità previste dall'Art. 5;
- b) I permessi potranno avere validità minima giornaliera e massima annuale.

Art. 7 – Artigiani e ditte

- a) Gli artigiani e le ditte prestatrici di servizi di assistenza e manutenzione che trasportino materiale con veicolo destinato a trasporto di cose o promiscuo necessario per i lavori da eseguire o che effettuino la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della ZTL, sono su richiesta autorizzati a circolare e sostare nella ZTL negli orari previsti dall'Art. 2 punto b). L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o per periodi inferiori; per interventi urgenti può essere concessa un'autorizzazione giornaliera.
- b) Il mezzo autorizzato potrà accedere alla ZTL e sostare per il tempo necessario all'intervento.
- c) Per i lavori che si protraggono per più giorni il richiedente dovrà presentare all'ufficio incaricato del rilascio dei permessi gli estremi dell'eventuale atto che ne autorizza l'esecuzione ivi compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
- d) Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all'interno della ZTL che, per espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza plurima nell'arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, con veicoli adibiti al trasporto cose e promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto a) del presente articolo. La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio.
- e) Gli altri artigiani con punto vendita o laboratorio in ZTL la cui attività non evidenzia le caratteristiche di cui al comma precedente, sono assimilabili ai commercianti di cui alla lettera c) dell'art. 5.

Art. 8 – Medici

- a) Ai sensi dell'Art. 7 comma 4 del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti parte dell'Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione con il quale potranno accedere alla ZTL; il permesso avrà le stesse caratteristiche di quello rilasciato per pubblico interesse previsto al punto b) dell'Art. 9.

- b) Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il rilascio di un permesso aventi le stesse caratteristiche di quello previsto al punto c) dell'Art. 5.

Art. 9 – Pubblico interesse

- a) Sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL, ai veicoli di proprietà degli Enti Pubblici preventivamente autorizzati dietro motivata richiesta dell'ente.
- b) A seguito di motivata richiesta sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi:
- a. Veicoli a disposizione del portalettere per la consegna della posta operanti all'interno della ZTL;
 - b. I taxi, i veicoli a noleggio da rimessa con conducente;
 - c. Veicoli per le onoranze funebri previa richiesta di volta in volta avanzata dal responsabile degli stessi;
 - d. Veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata fino ad un massimo di 5.

Sempre a seguito di motivata richiesta sono autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL i veicoli di enti, associazioni o cooperative di assistenza domiciliare per il tempo necessario alla prestazione del servizio.

- c) Sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL i veicoli appositamente allestiti ed adibiti al servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso le cui targhe saranno comunicate al sistema di controllo.

Art. 10 – Veicoli a propulsione elettrica e velocipedi

- a) Le auto ed i ciclomotori a propulsione elettrica sono assimilati agli altri veicoli a motore.
- b) È consentito il transito e la sosta dei velocipedi in tutta la ZTL senza limiti di orario nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada così come indicati dall'apposita segnaletica e comunque a velocità moderata in rapporto al luogo usando la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Art. 11 – Disabili

- a) Ai veicoli al servizio di persone disabili titolari di permesso, previa comunicazione al sistema della targa della vettura, è consentito il transito e la sosta nella ZTL, senza limitazioni di orario. Ai residenti nel territorio comunale è data facoltà di comunicare la targa del veicolo normalmente utilizzato ai fini di inserirne i dati nel sistema di controllo ed evitare di comunicare ogni volta al sistema l'avvenuto ingresso.

Art. 12 – Attività ricettive

- a) Ai titolari di attività ricettive (alberghi, affittacamere, bed & breakfast, ecc.) la cui attività sia situata nella ZTL, sono rilasciati, dietro richiesta, permessi temporanei, validi per il transito dei clienti e per la sosta nella ZTL; l'ingresso dei clienti nella ZTL dovrà comunque essere comunicata al sistema di controllo.

Art. 13 – Casi di necessità

- a) Su richiesta scritta, in tutti i casi di comprovata necessità, l'ufficio comunale preposto rilascia permessi temporanei di durata non superiore a un mese, eventualmente rinnovabili, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio o suo delegato, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente Regolamento ad anche in orari anch'essi non previsti.

Art. 14 – Entrata in vigore

- a) La regolamentazione della circolazione riportata nel presente regolamento entra in vigore a partire dalle ore 00.00 del XXXXXXX; il sistema di controllo con le telecamere dei varchi entrerà in vigore successivamente una volta autorizzato dal competente Ministero e con le modalità previste dalla legge relative alla sua sperimentazione.
- b) Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dal presente regolamento applicando nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Giunta Municipale

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta N. 2022 / 1114
UO Vigilanza, Commercio, Ambiente ed Edilizia

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CAPOLUOGO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 11/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIOVANNETTI SANDRA